STATUTO

FONDAZIONE LIBELLULA IMPRESA SOCIALE

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 Ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE LIBELLULA IMPRESA SOCIALE" (di seguito anche la "Fondazione"). Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

1.2 La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione al Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune. Tale comunicazione deve essere effettuata anche alla Prefettura competente; la modifica della sede sarà effettiva dopo l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

1.3 La Fondazione opera sia in Italia che all'estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

SCOPO E FINALITÀ

2.1 La Fondazione esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È apartitica e non si identifica in alcun gruppo confessionale.

2.2 Finalità della Fondazione è la prevenzione ed il contrasto:

- delle discriminazioni fondate sul genere e, in ottica intersezionale, sull'origine etnica, la religione, l'appartenenza politica, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento affettivo;

- di ogni forma di discriminazione e violenza, secondo la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne, e di ogni forma di violenza verso le persone, in quanto violazione dei diritti umani;

- portare la cultura del rispetto, la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza, soprattutto di genere in ottica intersezionale, all'interno di ogni comunità: dalle aziende alle istituzioni, dalle scuole di ogni ordine e grado ai centri aggregativi, in ogni contesto urbano comprese le periferie;

- garantire supporto psicologico e legale alle donne a rischio e/o vittime di ogni forma di violenza;

- prendere in carico e tutelare le donne a rischio e/o vittime di maltrattamenti e i loro figli e figlie;

- favorire e promuovere il recupero delle donne costrette alla prostituzione, nonché delle donne in detenzione e/o ex detenute;

- lavorare con uomini, autori di violenza e non, per interrompere la violenza ed evitare le recidive attraverso l'assunzione di responsabilità, la decostruzione della cultura patriarcale e sessista, la costruzione di modelli relazionali basati sul rispetto, la gentilezza e le pari opportunità;

- promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro delle donne a rischio o vittime di ogni forma di violenza e/o in condizione di svantaggio sociale;

- promuovere la conciliazione del ruolo familiare con quello professionale.

2.3 La Fondazione quindi:

- opera considerando tutti gli ambiti di impatto delle discriminazioni, della violenza nella vita delle donne, dei bambini e delle bambine, delle persone che vivono delle situazioni di vulnerabilità;

- pone l'educazione e la formazione come strumento chiave per il cambiamento culturale e per la crescita di ogni persona;

- costruisce ogni attività a partire dai principi e dalle indicazioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, riconoscendo in particolare alla persona minorenne la capacità di costruire ed esprimere opinioni, di partecipare ai processi decisionali che la coinvolgono direttamente e che riguardano i contesti in cui vive (famiglia, scuola, comunità di vita);

- tiene conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l'OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;

- promuove un approccio intersezionale, in ottica di genere, ai temi della discriminazione e della violenza, nella relazione con tutti i livelli istituzionali, con altri enti del terzo settore e stakeholder che possono contribuire a studiare i fenomeni, individuare le migliori strategie e mettere in campo interventi efficaci;

- partecipa alle reti esistenti e si impegna a generare reti e partenariati sulle tematiche di competenza per promuovere alleanze, comunità educante, scambio di saperi e di esperienze.

Articolo 3

ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 2 D.Lgs. 112/2017:

a) Interventi e servizi sociali. Solo a titolo di esempio:

- garantire alle donne a rischio o vittime di violenza, in stato di vulnerabilità e disagio, assistenza psicologica e legale, anche in collaborazione con enti specializzati;

- progettare e realizzare servizi per l'accoglienza di donne in condizione di fragilità, senza dimora e richiedenti asilo e protezione;

- avviare e gestire Centri Antiviolenza, Case Rifugio, altre strutture e servizi dedicati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza sulle donne e sulle loro figlie e figli, compresa la violenza assistita;

- realizzare percorsi di sostegno per il reinserimento sociale di donne detenute e/o ex detenute;

- realizzare azioni di conciliazione/mediazione familiare.

b) Prestazioni socio-sanitarie. Solo a titolo di esempio:

- attivare iniziative e centri per la prevenzione, l'assistenza, il recupero e la reintegrazione di minorenni, donne e adulti che si trovano in condizione di vulnerabilità, svantaggio sociale, discriminazione, molestie e violenze di ogni tipo, anche in situazioni di ricovero ospedaliero.

c) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Solo a titolo di esempio:

- promuovere, sostenere e realizzare iniziative dirette all'orientamento e alla formazione professionale di donne in situazioni di vulnerabilità;

- promuovere e realizzare formazione e attività di promozione sociale per il personale impegnato nel settore assistenziale, socioassistenziale, sanitario, socio-sanitario, per ogni professionista e ordine professionale, per persone volontarie che desiderano formarsi ed impegnarsi nei settori nei quali si esprime l'attività istituzionale della Fondazione;

- promuovere iniziative di aggiornamento/formazione del personale docente ed educativo, per ogni istituto scolastico ed educativo di ogni ordine e grado, sulle tematiche delle diversity, equity ed inclusion, in ottica intersezionale;

- realizzare iniziative educative e laboratori per i figli e le figlie dei dipendenti e delle dipendenti, dei collaboratori e delle collaboratrici delle aziende, facenti parte del Network della Fondazione e non, per contrastare gli stereotipi di genere e la cultura del possesso nelle relazioni affettive.

d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Solo a tiolo di esempio:

- compiere indagini statistiche e ricerche scientifiche in merito agli stereotipi ed alla violenza di genere, ad ogni forma di discriminazione e violenza, ai temi della Diversity, Equity & Inclusion, e pubblicarne gli esiti su siti/organi di informazione, anche in collaborazione con Istituti di Ricerca e Università;

- diffondere le conoscenze nei settori di impegno tramite gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari.

e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Solo a titolo di esempio:

- organizzare incontri di sensibilizzazione di taglio informativo, campagne social, convegni ed eventi relativamente ad ogni forma di discriminazione e violenza;

- organizzare corsi di auto difesa;

- promuovere e diffondere libri, pubblicazioni, materiale didattico, audiovisivi, filmati, supporti multimediali, app e ogni altro strumento che aiuti a raggiungere le finalità sociali;

- realizzare iniziative culturali e socio-psico-educative per le donne costrette alla prostituzione e ridotte in schiavitù, detenute e/o ex detenute, e per i loro figli e le loro figlie;

- istituire un master legato alla gender diversity;

- sostenere e promuovere iniziative e campagne di educazione per promuovere nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità, nelle istituzioni tutte, la consapevolezza e l'aderenza alla Convenzione di Istanbul (e tutta la normativa relative al tema dell'equità di genere e del contrasto alla violenza di genere), alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e alla Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e prevenire specifici abusi assicurando il rispetto dei diritti di categorie di persone particolarmente esposte al rischio di tali violazioni.

f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Solo a titolo di esempio:

- realizzare eventi, seminari e incontri di formazione e informazione, sia da remoto (in modalità sia asincrona che sincrona) che in presenza, rivolti alla comunità e in particolare a studenti, per sensibilizzare contro il bullismo, la violenza di genere, per prevenire e contrastare le discriminazioni e ogni forma di violenza, la povertà educativa, e promuovere la cultura del rispetto fra i generi e le generazioni.

g) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Solo a titolo di esempio:

- servizi per l'inserimento ed il reinserimento professionale delle donne vittime e/o a rischio di violenza, ex detenute, e di ogni persona che ha subito discriminazioni.

h) Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

i) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri.

j) Promozione e realizzazione di attività di microcredito.

3.2 Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

3.3 La Fondazione opera sia autonomamente sia in partnership con università, istituti di ricerca, fondazioni ed enti con e senza scopo di lucro in generale che ne condividono la mission e i valori.

Articolo 4

ALTRE ATTIVITÀ

4.1 Per sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle proprie finalità, Fondazione Libellula può, nei limiti imposti dalla normativa sull'Impresa Sociale, svolgere altre attività di prestazione servizi, tra cui:

- servizi di consulenza e assistenza relativi alle proprie competenze nelle materie di cui all'oggetto, nonché attività di prestazione di servizi dietro corrispettivo;

- promozione e organizzazione di iniziative ed eventi, collaborazioni e manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso i media;

- amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui abbia la legittima disponibilità quale proprietaria, locataria, comodataria o altro titolo.

4.2 La Fondazione inoltre può:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine (nell'interesse esclusivo della Fondazione), l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi previsti in questo Statuto;

- aderire o comunque collaborare con altre Fondazioni, Associazioni od Enti per il perseguimento delle finalità previste nello Statuto;

- raccogliere fondi da Enti Pubblici, da Privati, secondo le modalità previste dalla normativa.

Articolo 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nell'atto costitutivo.

5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da altri beni mobili e immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da enti o istituzioni pubbliche e private, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

Articolo 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell''esercizio precedente, redatto in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

6.3 Il documento economico di programmazione e il bilancio d'esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre il bilancio sociale di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 112/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato al registro delle imprese competente.

Articolo 7

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

7.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017, la Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del medesimo decreto.

7.2 A tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;

- i Partecipanti.

Articolo 9

FONDATORI E PARTECIPANTI

9.1 Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che sono indicate come tali nell'atto costitutivo, nonché quelle successivamente nominate come tali ai sensi dell'articolo 11.2. I Fondatori hanno i diritti previsti dal presente Statuto.

9.2 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, anche privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi e che sono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione. Per contributo significativo si intende un'erogazione effettuata a favore della Fondazione, o la stipula di un contratto di servizio con la Fondazione stessa di ammontare e di durata almeno pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, o l'apporto di servizi, attività professionali o scientifiche o culturali gratuite rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione. I partecipanti fanno parte del Network Libellula.

9.3 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e si perde automaticamente decorsi due anni dall'erogazione dell'ultimo contributo a favore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, può deliberare l'esclusione dei Partecipanti per inadempimento dei doveri derivanti dal presente statuto o comportamento incompatibile con la mission ed i valori della Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.

9.4 Alla qualifica di partecipante si attribuiscono una serie di diritti relativi alla collaborazione con il Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dei fini statutari, le cui modalità di esercizio saranno

descritte nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dai Partecipanti stessi nel loro comitato. A fini indicativi e non esaustivi, potranno consistere nella:

- partecipazione agli indirizzi scientifici e sociali dell'operato della Fondazione;

- indicazione della loro qualifica all'interno del materiale della Fondazione;

- possibilità di esperire al loro interno azioni pilota ed esempi di buone pratiche che sviluppino in concreto il tema dell'inclusione, in costante dibattito e vicendevole aiuto con il Consiglio di Amministrazione e con tutte le persone che collaborano con la Fondazione;

- nella possibilità di collaborare con la Fondazione nella strutturazione di percorsi di sensibilizzazione anche personalizzati.

9.5 I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte con particolare riferimento ad eventuali contratti ed impegni di contribuzione a carattere pluriennale.

9.6 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;

- il Comitato dei Partecipanti;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente ed il Vice Presidente;

- l'organo di controllo.

10.2 Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017 coloro che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato; (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale; (c) indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza.

Articolo 11

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

11.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta da almeno 3 componenti, persone fisiche o persone giuridiche. I componenti persone fisiche dell'Assemblea dei Fondatori durano in carico a vita o fino a loro dimissioni.

11.2 L’Assemblea dei Fondatori è composta inizialmente dai soggetti che sono individuati come tali nell’atto costitutivo della Fondazione, nonché dai soggetti successivamente nominati dall’Assemblea stessa.

11.3 Qualora tali soggetti vengano meno l’Assemblea dei Fondatori provvederà alla nomina dei sostituti secondo le modalità previste da questo Statuto.

11.4 La persona che ricopre la carica di Presidente di Fondazione Libellula Impresa Sociale partecipa di diritto all’Assemblea dei Fondatori.

11.5 Qualora il numero dei componenti l’Assemblea dei Fondatori scendesse al di sotto del numero minimo previsto da questo Statuto e, nel termine di un anno detto numero non sia ricostituito, l’Assemblea si intenderà sciolta e le sue funzioni verranno svolte dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, però, qualora il Consiglio di Amministrazione si trovi a dover nominare i propri membri, nessun consigliere può rimanere in carica per più di due mandati

11.6 L’Assemblea dei Fondatori ha il compito di:

a. definire gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione;

b. nominare il Presidente;

c. nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;

d. nominare l’organo di controllo determinandone il compenso tenendo conto dei limiti imposti dalla norma;

e. verificare che il funzionamento della Fondazione sia consono ai principi contenuti nel presente Statuto;

f. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;

g. determinare la misura di eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;

h. deliberare l’ammissione di nuovi Fondatori, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, enti senza personalità giuridica, per meriti scientifici, filantropici o finanziari;

i. proporre al Consiglio di amministrazione, occorrendo, la nomina di un Direttore;

j. esprimere parere vincolante in merito alle modifiche del presente Statuto e all’estinzione della Fondazione.

11.7 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l’attestazione della ricezione; viene inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell’adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all’adunanza tutti i Fondatori. Ciascun Fondatore, nel caso di impossibilità ad intervenire all’adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore. Ciascun Fondatore non può essere portatore di più di due deleghe. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

11.8 Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti. Delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali dall'Assemblea dei Fondatori. Nel caso in cui esistesse un unico Fondatore, durante il periodo previsto dall'art. 11.5 del presente Statuto, al Fondatore rimasto saranno attribuite le prerogative dell'Assemblea dei Fondatori.

11.9 Il funzionamento del Comitato dei Fondatori, per quanto non previsto nel presente statuto, è disciplinato nel regolamento amministrativo della Fondazione.

Articolo 12

COMITATO DEI PARTECIPANTI

12.1 Il Comitato dei Partecipanti è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che informa sulle attività e i risultati della Fondazione. Esso può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

12.2 Il Comitato dei Partecipanti viene convocato per l'esame del bilancio, sul quale esprime parere consultivo, e può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Articolo 13

COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI ED ALTRI STAKEHOLDER

13.1 Nei regolamenti della Fondazione sono previste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della Fondazione. In particolare, gli utenti della Fondazione che assumeranno la qualifica di partecipanti potranno utilizzare le modalità di coinvolgimento nella gestione previste all'apposito articolo.

13.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sulle condizioni di lavoro.

13.3 Delle forme e modalità di coinvolgimento viene dato conto nel bilancio sociale.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a sette membri, compreso il Presidente.

14.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato a decorrere dalla data del loro insediamento e sono rieleggibili senza interruzione; per data di insediamento si intende la prima seduta del nuovo consiglio completo di tutti i suoi componenti.

14.3 I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dall'Assemblea dei Fondatori, che ne determina preventivamente il numero nei limiti di cui al precedente comma. I consiglieri uscenti possono essere rieletti.

14.4 Nel caso in cui per la copertura di uno o più posti disponibili, più candidati conseguano la parità dei voti, per individuare i consiglieri mancanti si procederà con un'ulteriore istantanea votazione dell'Assemblea dei Fondatori che dovrà decidere con voto palese e a maggioranza dei presenti tra i candidati che hanno ottenuto la parità dei voti.

14.5 In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, ridotti della metà, un componente tra quelli di nomina dell'Assemblea dei Fondatori è nominato dai lavoratori della Fondazione, fermo restando il rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In tal caso le modalità di nomina e revoca verranno disciplinate da apposito regolamento.

14.6 Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo.

14.7 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.8 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà per nomina da parte dell'Assemblea dei Fondatori e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- approvare, in conformità agli scopi istituzionali, il piano annuale di attività della Fondazione;

- vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;

- istituire eventuali Commissioni e/o Comitati interni con compiti istruttori, consultivi, propositivi, ed ogni organismo interno che reputi necessaria o utile per le attività della Fondazione;

- adottare uno o più regolamenti di amministrazione e gestione della Fondazione;

- definire la struttura operativa della Fondazione;

- predisporre e approvare il documento economico di programmazione ed il bilancio d'esercizio;

- deliberare sulle modifiche statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione della Fondazione, previo parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori;

- nominare, eventualmente, un Direttore, determinandone le mansioni e il compenso;

- delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;

- nominare, ove lo ritenga opportuno, uno o più Presidenti Onorari a titolo di riconoscimento di particolari meriti;

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Fondatori e all'assemblea dei partecipanti;

- deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

- deliberare l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, previo parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori;

- nominare e determinare il compenso del soggetto a cui è affidata la revisione contabile.

15.2 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, consulenti, membri dell'Assemblea dei Fondatori o del Comitato dei Partecipanti ed esperti nelle materie di competenza della Fondazione.

Articolo 16

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno 2 volte all'anno per l'approvazione del documento economico di programmazione e del bilancio d'esercizio.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. È convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

16.3 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente.

16.4 Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

16.5 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

16.6 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

16.7 Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della riunione e

saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

16.8 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato, altrimenti dal Direttore generale, dell'adunanza e riportato sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

16.9 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, previo invito svolto con le stesse modalità riservate ai componenti, il Direttore Generale.

Articolo 17

PRESIDENTE

17.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i propri membri, con votazione palese e a maggioranza dei presenti. Dura in carica 3 esercizi sociali e può essere rinominato.

17.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Comitato dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì: (i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; (ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; (iii) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

17.3 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, o al Direttore Generale.

17.4 In assenza del Vice Presidente, il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale.

Articolo 18

VICE PRESIDENTE

18.1 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Dura in carica tre esercizi sociali e può essere rinominato.

18.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

18.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

19.1 L'Assemblea dei Fondatori nomina un sindaco unico o un collegio sindacale aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

19.2 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali della Fondazione ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, come previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017.

19.3 Nel caso in cui l'organo di controllo sia nominato in forma collegiale, esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà un componente del collegio sindacale è nominato dai lavoratori della Fondazione, con le modalità previste dal Regolamento.

19.4 Qualora ai sensi della normativa vigente sia obbligatoria la nomina del soggetto che esercita la revisione legale, la stessa è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o dai sindaci qualora iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 20

MODIFICAZIONI STATUTARIE

20.1 Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 21

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

21.1 La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di amministrazione, con il voto dei due terzi dei consiglieri in carica, qualora siano esauriti gli scopi statutari, ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, o si verifichino le altre ipotesi di cui all'articolo 27 del codice civile.

21.2 In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017 secondo deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, fermo restando il rispetto dell'art. 6 del Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 22

RINVIO

22.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le normative specifiche legate ai settori in cui l'ente opera.

F.to : MORETTI DEBORA, SQUINTANI ALBERTO Notaio